

D.D.G. n. 254/1.S DEL
22/03/2022
PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269 di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;

Visto l'art. 15 della L.R. 5 agosto 1982, n. 97 che opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;

Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante *“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L 15 marzo 1997, n. 59”*;

Visto l'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti”*;

Visto il D. Lgs. 16 dicembre 2016 n. 257 recante *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”*;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dalla legge n. 205/2017 recante il D. Lgs. 16 dicembre 2016 n. 257 recante *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”*;

Visto l'articolo 18 del succitato D.Lgs n. 257/2016 recante *“Misure per la diffusione del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale”*;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 C2 in materia di diffusione delle energie rinnovabili, idrogeno, e della rete di ricarica dei veicoli elettrici;

Visto l'art. 32 – ter della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *governance* del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto l'art. 49, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016 n. 3 che prevede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, l'emanazione da parte dell'Assessore regionale delle Attività Produttive

delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia;

Visti i Decreti dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20 ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016, n. 2292/1.s del 10 ottobre 2017, n. 352/1.s del 7 marzo 2018, n. 2284/ 1.s del 10 dicembre 2018 e n. 1248/1.s del 05 aprile 2019 con i quali sono state emanate disposizioni concernenti *“Attuazione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti”*;

Visto l'articolo 10 comma 1 del suddetto D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, così come modificato dal D.A. n. 2284/ 1.s del 10 dicembre 2018, che testualmente dispone *“1. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 KW e pari o inferiore a 50 KW.”*;

Ritenuto di dover favorire lo sviluppo e la diffusione delle apparecchiature di ricarica elettrica dei veicoli, come da impulso del recente quadro normativo nazionale e comunitario e di dovere pertanto semplificare le procedure di installazione di tali apparecchiature di ricarica elettrica all'interno degli impianti di distribuzione carburanti;

Visto l'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 che delega al Dirigente Generale l'approvazione, con apposito decreto, della modulistica da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti;

Visto il D.D.G. n. 1112/1.s del 26 marzo 2019 con il quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti;

Visto il modulo *“11 Mod. POT sezione 1 (rev. 01)”* concernente *“Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo II – art 11: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane”*;

Visto il modulo *“20 COM MOD sezione 1 (rev. 01)”* concernente *“Comunicazione modifiche. Titolo II – art 12: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane”*;

Considerato, pertanto, che occorre aggiornare la suddetta modulistica alla luce delle nuove disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 C2 in materia di diffusione delle energie rinnovabili, idrogeno, e della rete di ricarica dei veicoli elettrici;

Visti i sottoelencati modelli (formato PDF editabili) revisionati predisposti dal competente servizio:
11 Mod. POT Sezione n. 1 (rev.02)

Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo II – art 11: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane

20 Mod. COM MOD Sezione n.1 (rev.02)

Comunicazione modifiche. Titolo II – art 12: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane

Visto l'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa*”;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito.

DECRETA

Art. 1

Gli impianti costituiti da apparecchiature di ricarica elettrica dei veicoli di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw sono assimilati agli impianti mono prodotto ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, così come modificato dal D.A. n. 2284/ 1.s del 10 dicembre 2018.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 è approvata la sottoelencata modulistica (formato PDF editabile) “rev.02” da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti previsti dal sopracitato decreto.

11 Mod. POT Sezione n. 1 (rev.02)

Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo II – art 11: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane

20 Mod. COM MOD Sezione n.1 (rev.02)

Comunicazione modifiche. Titolo II – art 12: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 nel sito internet della Regione siciliana.

Palermo, li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Vincenzo Guella)

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta